



**COMUNE DI OLLASTRA**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 29.10.2018**

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Oggetto del regolamento**

**Art.2 finalità del Regolamento**

**Art.3 esercizio delle attività**

**Art. 4 Acquisizione titolo abilitativo**

**Art.5 Cessazione**

**Art. 6 subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

**Art.7 successione per causa di morte**

**Art.8 istituzione del mercato**

**Art.9 localizzazione dei mercati nel territorio comunale**

**Art. 10 ampliamento e modifiche del mercato**

**Art.11 competenze della Giunta in via d'urgenza**

**Art. 12 tipologie di mercato**

### **CAPO II FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

**Art. 13 criteri di assegnazione della concessione di posteggi**

**Art. 14 assegnazioni di posteggi a nuovi operatori**

**Art. 15 rinnovo concessione di posteggio**

**Art.16 modalità di allocazione dei posteggi in casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazioni e restituzione dei mercati**

**Art. 17 scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

**Art. 18 miglioria**

**Art.19 ampliamento**

**Art.20 Dimensioni, attrezzature e parcheggi**

**Art. 21 orari**

**Art. registrazione delle presenze- scadenze revocche e sospensioni**

**Art. 23 spunta**

**Art.24 sostituzione temporanea titolare**

**Art. 25 scambio , ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento**

### **CAPO III PRODUTTORI AGRICOLI**

**Art. 26 definizione di imprenditore agricolo**

**Art. 27produttori agricoli e operatori del settore alimentare**

**Art. 28 prodotti vendibili dagli imprenditori agricoli**

**Art. 29 modalità di partecipazione al mercato**

**Art. 30 vendita itinerante**

**Art. 31 vendita in occasione di manifestazioni estemporanee**

**Art. 32 obblighi per gli operatori**

**CAPO IV FUNZIONAMENTO DELLE FIERE E MERCATI**

**Art. 33 manifestazioni temporanee**

**Art. 34 opere dell'ingegno**

**Art. 35 collezionismo**

**CAPO V NORME FINALI**

**Art. 37 norme di comportamento degli operatori del mercato**

**Art. 38 preposti alla vigilanza**

**Art. 39 sanzioni**

**Art. 40 disposizioni finali**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le disposizioni per l'esercizio del commercio su area pubblica nei territori del Comune di Ollastra. In particolare regola lo svolgimento delle attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande nelle fiere e mercati e spazi pubblici in genere.

L'esercizio dell'attività è disciplinato dal d.lgs.31 marzo 1998 n. 114 e dal Capo II art.15 della Legge regionale 18 maggio 2006 n. 5 , qui in appreso definita Legge Regionale, dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 aprile 2008 n. 22/1, n. 11/14 del 28.02.2017, n.10/13 del 27.02.2018 concernenti le direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia ( SUAPE) e del Decreto Lgs. 26.03.2010 n. 59.

### **Art. 2 finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, di visita e di acquisto dei consumatori;
  - La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - Al pluralismo e l'equilibrio tra diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - La valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari e la promozione territorio e delle risorse comunali;
  - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **Art. 3 Esercizio delle attività.**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) Su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dalle norme vigenti ;
  - b) Negli spazi definiti dal comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi secondo le modalità definite dall'amministrazione e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previsto per il commercio itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto a presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla quale integralmente si rinvia.
3. L'esercizio dell'attività su posteggio o negli spazi pubblici individuati è subordinato al previo ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Per il rilascio della concessione di suolo pubblico, finalizzata alle attività di cui al comma 1, l'interessato trasmette la richiesta al comune mediante spedizione di raccomandata A/R, per via telematica a mezzo di posta certificata o consegnata a mano al protocollo del comune, utilizzando pena di irricevibilità dell'istanza, i moduli predisposti dal Comune.

Il richiedente deve compilare il modulo in ogni sua parte e sottoscritto. Qualora la domanda non venga presentata nell'apposito modulo predisposto dal comune e non contenga gli elementi ivi previsti o alla medesima non risulti allegata la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, il Responsabile del procedimento invita il richiedente per iscritto, con raccomandata o tramite mail o pec, a regolarizzare la pratica entro il termine di 10 giorni, decorso inutilmente tale termine, la domanda non verrà accolta ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviata.

#### **Art. 4            Acquisizione titolo abilitativo**

1. La SCIA o DUAP dovrà essere trasmessa, completa di allegati, allo Sportello Unico Attività Produttive ( SUAPE) con le modalità previste dalla normativa vigente;
2. La dichiarazione autocertificativa unica abilita anche alla partecipazione di Fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
3. I produttori agricoli diretti, singoli o associati, per acquisire i titoli abilitativi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente.
4. La dichiarazione all'esercizio all'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da una specifica indicazione sulla Duap per i casi di immediato avvio dell'intervento.
5. Le modalità di vendita, di somministrazione ed eventualmente preparazione dei cibi, nonché i requisiti delle attrezzature utilizzate sono stabilite dai Regolamenti Comunitari (CE 852/2004 e CE 178/2002) e dal Ministero della Salute con ordinanza del 03.04.2002. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell'area mercatale e delle singole attività è demandata all'ATS di Oristano competente per territorio.
6. La dichiarazione autocertificativa deve essere presentata dal titolare, se persona fisica o, dal legale rappresentante nel caso di società di persone regolarmente costituite, secondo le norme vigenti.

#### **Art. 5            Cessazione**

1. La cessazione dell'attività è soggetta all'invio di preventiva comunicazione (tramite portale SUAPE) al comune. ed ha effetto sin dalla data di trasmissione telematica della stessa.
2. In caso di cessione dell'azienda, il trasferimento del titolo autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico in capo al compratore è disposto secondo quanto previsto per il subingresso o la reintestazione dell'autorizzazione.

#### **Art.6            Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art.15 bis della L.R: n. 5/2006 il trasferimento dell'attività per atto tra vivi è consentito (a prescindere dal grado di parentela) a favore dell'avente causa e comporta il trasferimento di concessione fino alla scadenza originaria della stessa. Il subingresso è soggetto a preventiva comunicazione (DUA) e può essere effettuato sin dalla data di trasmissione telematica della comunicazione.
2. Il subentrante, ai sensi dell'art.15 bis L.R. n. 5/2006 deve possedere i requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività, fermo restando che il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore dei particolari categorie, esclusione fatta per la concessione mortis causa, può essere trasferito a un soggetto appartenente alla medesima categoria.
3. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 2556 Codice Civile.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi, resta inteso che il termine iniziale ed il termine finale della concessione del posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

#### **Art. 7            Successione per causa di morte**

1. Ai sensi dell'art. 15 bis della L.R: n. 5/2006 la successione dell'attività per causa di morte è comunicata, entro 3 mesi, dal successore al SUAPE. Il successore anche se privo di requisiti di cui all'art.2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, può esercitare provvisoriamente per il massimo di un anno dalla data del decesso del dante causa. Decorso l'anno,

il mancato possesso dei requisiti, richiesti determina decadenza dell'autorizzazione e della concessione sui posteggi.

## **Art. 8 Istituzione di un mercato**

1. Ai sensi dell'art. 11 della D.G.R. 15/15/2007:

- Il Comune istituisce i mercati, amplia e modifica quelli esistenti nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

- Nella deliberazione debbono essere indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) l'organico dei posteggi;
- c) (nei mercati alimentari non specializzati) il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

- La deliberazione del Consiglio Comunale viene trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

2. Possono essere istituiti posteggi isolati in presenza di specifiche motivazioni anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario soddisfare particolari esigenze dei consumatori ed in particolare fiere mercato.

3. Il Responsabile, quando ritenga necessario acquisire pareri o integrare l'istruttoria, procede a convocare una Conferenza di Servizi a norma delle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 in caso di istituzione o modifica dei mercati.

## **Art. 9 Localizzazione dei mercati nel territorio comunale**

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da piu' posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività in uno o piu' giorni della settimana, per l'intero anno solare o per un periodo stagionale.

2. Le aree destinate al mercato sono:

UBICAZIONE	DURATA	CADENZA
Ollastra – via Santa Severa	Annuale	Settimanale- lunedì
Ollastra – loc. San Costantino area Fiera	periodica	25 aprile – fiera San Marco e in occasione di altre manifestazioni .
Ollastra – zona antistante il marciapiede P.zza Europa	periodica	Ogni qualvolta si volgono manifestazioni di vario genere nella P.zza Europa
Ollastra – Via Santa Severa, via Mazzini, via Pertini, via Amsicora, via Dante, via Tirso	1 giorno	25 aprile – fiera San Marco
Ollastra - Piazza San Pio e via Angioy	1 giorno	In occasioni del mercatino natalizio e altre manifestazioni

## **Articolo 10                    Ampliamenti e modificazione del mercato**

1.        Ai sensi dell'art. 12 e 13 della D.G.R. 15/15/2007 con deliberazione del Consiglio Comunale, alle medesime condizioni previste per l'istituzione di nuovi mercati, possono essere disposti ampliamenti e modifiche dell'organico dei posteggi e mutamenti della periodicità dei mercati esistenti.

2.        Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano l'area mercatale, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con deliberazione del Consiglio Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee delle medesime. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati ai sensi dell'articolo successivo.

3.        L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione su proposta del Responsabile competente da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate con i rappresentanti del mercato.

## **Articolo 11                    Competenze della Giunta in via d'urgenza**

1.        Nella delibera istitutiva del mercato o su proposta della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale può autorizzare, in via sperimentale, modifiche inerenti l'ubicazione e la periodicità del mercato, compresa l'istituzione di nuovi mercati, quando queste si rendano necessarie per rivitalizzare il commercio su area pubblica a tutela degli operatori in esso partecipanti. Allo stesso modo qualora si ravvisi una riduzione della capacità attrattiva del mercato o una caduta della domanda potrà essere disposta la soppressione dei parcheggi esistenti.

2.        Nel caso di cui al comma 1, entro 12 mesi dall'adozione della delibera, la Giunta Comunale riferirà al Consiglio in merito all'opportunità di modificare il mercato originariamente istituito, tenuto conto delle risultanze del periodo di sperimentazione. Qualora la sperimentazione non abbia avuto esito positivo, si dovrà disporre la cessazione degli effetti della deliberazione di Giunta con conseguente ripristino delle condizioni originariamente modificate.

3.        Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale può istituire nuovi mercati. In tal caso il procedimento dovrà essere istruito secondo quanto indicato nel precedente comma 2.

## **Art. 12                    tipologie di mercato**

1.        I mercati sono distinti:

a)        Mercati giornalieri o periodici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;

b)        Fiere e mercati.

2.        Per i mercati non specializzati devono essere previste zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.

3.        Il comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

4.        Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiori al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno precedenza gli imprenditori agricoli associati.

## CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

### Articolo 13 Criteri di assegnazione della concessione di posteggi

1. Le assegnazioni dei posteggi sono fatte, a seguito dell'esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, in base a graduatoria delle domande secondo i criteri esplicitati nella Conferenza Unificata n. 83 del 5 luglio 2012, e recependo le direttive definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 13/009/cr11/c11 del 24 gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'art. 2 lettera c) della Conferenza Unificata Stato regioni, tra i criteri di priorità applicabili alla procedura selettiva è prevista la presentazione di un apposito documento attestante la regolarità contributiva (DURC).

3. In seguito a pubblicazione del bando, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i commercianti su aree pubbliche interessati all'assegnazione di un posteggio, possono presentare le domande in bollo. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione. Sono esclusi dalla partecipazione al bando per l'assegnazione dei posteggi gli operatori che non hanno effettuato il pagamento delle tasse previste per l'occupazione del suolo pubblico, relativamente alle presenze pregresse. Sono ammessi gli operatori che abbiano in corso un piano di rateizzazione, approvato dall'ufficio tributi. Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza della concessione della rateizzazione e dal posteggio eventualmente assegnato.

4. Il bando è pubblicato all'albo pretorio e nel sito internet del Comune e nel BURAS.

5. Le assegnazioni dei posteggi avranno durata di 12 anni e sono effettuate in base ad una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

A) ANZIANITA' ACQUISITA SUL POSTEGGIO OGGETTO DELLA SELEZIONE: 40 punti:

a) Titolarità della concessione /autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;

b) Titolarità della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione l'operatore sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva in questa ipotesi:

- La titolarità della concessione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti all'apertura di termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando;

- Il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto che non potrà avere una data superiore alla data di scadenza del titolo concessorio;

c) Titolarità di un contratto di affitto di azienda o di un ramo di essa, stipulato con il titolare della concessione del posteggio, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.

d) il punteggio sopra indicato viene ripartito come segue:

- Anzianità acquisita sul posteggio sotto i 5 anni = punti 10
- Anzianità acquisita sul posteggio fino a 5 anni = punti 20
- Anzianità acquisita sul posteggio fino a 10 anni = punti 40



B) ANZIANITA' D'IMPRESA : 40- 50- 60 punti

Maggiore professionalità acquisita nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità dell'impresa è riferita nel suo complesso a soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

A tal fine si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di eventuali ulteriori titolari pregressi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

C) PRIORITA' DELLA REGOLARITA' DELLA POSIZIONE D'IMPRESA ( DURC): PUNTI 3

6. A parità di requisiti si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

7. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione o qualora le richieste presentate fossero insufficienti a permettere l'assegnazione di tutti i posteggi messi a bando, questi potranno essere assegnati su richiesta, agli ambulanti che non hanno partecipato al bando. In questo caso si procederà in base alla data di presentazione della richiesta.

8. A norma di quanto indicato dall'art. 10 della D.G.R. 15/15/ del 2007 apposite aree di mercato non specializzato, in una percentuale comunque non inferiore al **30%** della superficie assegnata al comparto alimentare devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati;

9. Ai sensi dell'art. 7 della Conferenza Unificata, per garantire la tutela della concorrenza un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di una concessione nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare

ed in ulteriore subordine, in caso di parità di punteggio:

- a) presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;
- b) maggior numero di familiari a carico;
- c) imprenditoria giovanile

#### **Articolo 14 Assegnazione di posteggi a nuovi operatori**

1. Il Comune assegna i posteggi che si rendono liberi per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, in base all'ordine della relativa graduatoria, che resterà valida secondo le prescrizioni del bando di gara.

2. Nei mercati di nuova istituzione, nelle more della predisposizione del bando di gara, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta.

#### **Articolo 15 Rinnovo della concessione di posteggio**

Alla scadenza delle concessioni di cui all'art 13 e 14 il rinnovo è automatico ed è consentito per una

sola volta per pari tempo o per un periodo inferiore salvo il mantenimento dei requisiti.

#### **Articolo 16            Modalità di allocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e restituzione dei mercati**

1.            Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi e rispettato, per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti ai concessionari altri posteggi dello stesso mercato e, ove ciò non sia possibile, su altri mercati.

2.            Nelle ipotesi di restituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:

- a.            maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dalla iscrizione al registro imprese o al R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto b).
- b.            maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
- c.            Regolarità contributiva – DURC

#### **Articolo 17            Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1.            La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza ovvero per rinuncia del titolare.

2.            La rinuncia è consentita previa comunicazione al Comune da parte del titolare del posteggio e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

#### **Articolo 18            Miglioria**

1.            Tutti i concessionari interessati possono presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica.

2.            Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti TOSAP e TARI. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.

3.            Le domande sono valutate secondo i seguenti criteri:

- a)            anzianità di iscrizione nel registro delle imprese
  - b)            rinuncia alla miglioria da parte di altri soggetti collocatisi in graduatoria prima del soggetto richiedente.
4.            Il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

#### **Articolo 19            Ampliamento**

1.            Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare lo spazio già concesso, annettendovi un solo posteggio adiacente, a condizione che: l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;

2.            l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda nei modi di legge ed il cedente rinunci ad autorizzazione e concessione a favore del subentrante;

3. l'operatore interessato all'ampliamento presenti apposita domanda di occupazione del suolo pubblico, in marca da bollo, nella quale sia indicata la superficie di ampliamento, nonché la dichiarazione di rinuncia del cedente.

4. I posteggi oggetto dell'operazione di ampliamento, anche se assegnati all'unica azienda, mantengono numerazione e superfici indicate nella planimetria di mercato, pertanto:

a) in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa, i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente, al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi;

b) in caso di assenza dell'operatore interessato i posteggi da assegnare giornalmente ai partecipanti alla spunta, saranno due;

## **Articolo 20                    Dimensioni, attrezzature e parcheggi**

1. Ai sensi dell'art. 14 della D.G.R. 15/15/2007 le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività:

- Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50.

- I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.

- Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno 50cm e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

- L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e comunque non in concessione.

3. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.

4. I banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, e sopra i prodotti. Per la vendita dei dolci è fatto obbligo di porre sopra di essi dei fogli trasparenti che li riparino dalla polvere. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

## **Articolo 21                    Orari**

1. L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario stabilito nella concessione, se questa nulla dispone in merito, l'orario di inizio è fissato con Ordinanza. Lo scarico dell'attrezzatura e della merce non può avere luogo prima dell'orario previsto nell' Ordinanza.

2. La fine dell'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario stabilito nella concessione se questa nulla dispone in merito, l'orario di fine occupazione è fissato nell' Ordinanza. Il carico dell'attrezzatura e della merce deve concludersi entro l'orario fissato dall' Ordinanza.

3. Qualora l'operatore commerciale non sia presente nel mercato entro l'ora di inizio, il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro operatore dello stesso settore merceologico. In caso di più richieste l'assegnazione è effettuata secondo il numero di presenze risultante dalla graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

4. L'assegnazione dei posteggi vacanti sarà effettuata dal personale del Comando di Polizia Locale secondo l'ordine cronologico risultante dalla graduatoria degli spuntisti, predisposta dall'Ufficio competente. Se le dimensioni del posteggio e le norme igieniche lo consentono, l'assegnazione può essere fatta ad un operatore di diverso settore merceologico

## **Articolo 22 - Registrazione delle presenze – decadenze, revoca e sospensione**

1. L'operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al presente regolamento, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita entro l'ora di apertura del mercato al pubblico, fatta salva giustificazione per i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio ai sensi del comma 2 lettera e) art. 17 L.R. n. 5/2006. Le giustificazioni relative alle assenze devono essere comunicate al comune entro e non oltre i sette giorni successivi dal loro verificarsi. Farà fede la data di spedizione del certificato. I certificati pervenuti oltre tale termine si considerano nulli.

2. In caso di maltempo, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, qualora si dovesse accertare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

3. In caso di assenza non giustificata per due anni consecutivi ,per quanto riguarda la Fiera San Marco comporta la decadenza della concessione

4. Le concessioni dei posteggi e le autorizzazioni o DUA vengono revocate e decadono, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche in caso di:

- vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- inottemperanza alle prescrizioni espresse nel titolo autorizzativo;
- ampliamento non autorizzato del posteggio;
- morosità nei pagamenti della TOSAP, nel corso dell'anno, per almeno due trimestri anche non consecutivi;
- morosità nei pagamenti della TOSAP, nel caso della Fiera San Marco , anche solo per un annualità.
- per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- per motivi di pubblico interesse o pubblica utilità fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;
- mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio debitamente certificati
- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n.59/2010;
- mancato inizio dell'attività entro 1 anno dalla data di presentazione della SCIA o DUA;
- decadenza dalla concessione di posteggio per l'autorizzazione di tipo a): qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno.

5. L'autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento TOSAP e del presente regolamento. La recidiva, così

come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

6. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata;
- b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
- c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato;

7. Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extra mercatale, oltre a quanto indicato nel comma 4, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
- b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
- c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
- d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.

8. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

9. La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998 e delle sanzioni previste dalla L.R. n. 5/2006.

10. Nei casi previsti dai precedenti commi, il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.

11. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. 5/06.

12. L'incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di revoca o decadenza dell'autorizzazione e del posteggio secondo quanto disposto nel successivo comma.

13. Ove sia accertata l'irregolarità e la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, il Comune, se l'interessato ricevuta la diffida al pagamento non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni, dispone la revoca della concessione del posteggio fatta sempre salva la

riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.

14. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, puerperio, previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

15. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e, solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

16. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio.

17. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

18. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi della L.R. N.5/2006, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

19. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.

### **Articolo 23 Spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, nel rispetto della stessa tipologia merceologica, sono assegnati giornalmente in spunta dal personale della Polizia Locale.

2. Ai fini del presente articolo si considera libero e, quindi non occupato, il posteggio ove l'operatore titolare non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita nel mercato.

3. L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria, articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta" o al titolo abilitativo nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica attestata dall'anzianità di iscrizione del soggetto nel registro delle imprese e, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.

4. L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.

5. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.

### **Articolo 24 Sostituzione temporanea del titolare**

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori, dipendenti o collaboratori, a condizione che durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti del titolo abilitativo originale, nonché dell'attrezzatura e in generale della

documentazione amministrativa necessaria all'esercizio del commercio.

## **Articolo 25 Scambio, ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento**

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti dei tributi comunali nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. La regolarità nel pagamento dei tributi relativa ai cinque anni precedenti a quello dell'istanza dovrà essere autocertificata dai concessionari richiedenti.
4. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
5. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30 e resta sospeso nel caso di domanda incompleta e nelle more dell'espressione di parere da parte del competente settore tecnico.
7. L'esercizio della gestione congiunta, come definita al precedente articolo 2, è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza.
8. Le attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.
9. A seguito di accorpamento di due concessioni, il richiedente restituisce una delle autorizzazioni di cui è titolare. In caso di cessione o affitto dell'azienda commerciale, il subingresso avverrà per l'intera concessione come risultante dall'avvenuto accorpamento.

## **CAPO III – Produttori Agricoli e Operatori del settore alimentare**

### **Articolo 26 Definizione di imprenditore agricolo**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 228/2001 per impresa agricola, anche istituita come società semplice, si intende quella iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
3. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001 non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui

amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## **Articolo 27                   Produttori agricoli e operatori del settore alimentare**

1.           Il presente capo disciplina la vendita al dettaglio dei prodotti di imprese agricole di origine animale o vegetale, o la vendita e la somministrazione degli alimenti, derivanti dalla trasformazione dei medesimi, mediante commercio itinerante, assegnazione di posteggio o in occasione di sagre fiere manifestazioni estemporanee di cui al D.lgs 228/2001.

2.           Il comune su richiesta delle associazioni di categoria e dei consumatori istituisce, secondo le regole dettate nella seconda parte del presente regolamento, i mercati specializzati per la vendita diretta riservati agli imprenditori agricoli, ai sensi del decreto 20.11.2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

## **Articolo 28                   Prodotti vendibili dagli imprenditori agricoli**

1.           Tra i prodotti provenienti in misura prevalente, contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, rientrano non soltanto quelli ricavati direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

2.           L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (Reg. CE 852/2004, 178/2002, Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002).

## **Articolo 29                   Modalità di partecipazione al mercato**

1.           Gli imprenditori agricoli che intendono partecipare ad un mercato, prima di presentare la DUA, con le modalità previste dalla L.R. n. 3/2008 in materia di SUAPE, dovranno ottenere l'assegnazione di un posteggio secondo le modalità di cui al precedente art. 17.

2.           Qualora il mercato venga istituito in via sperimentale o su richiesta delle associazioni di categoria, i posteggi potranno essere assegnati in spunta agli imprenditori agricoli richiedenti purché i medesimi abbiano conseguito il titolo per la vendita itinerante su area pubblica.

3.           Presso ogni mercato non specializzato, sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

4.           In caso di assenza di produttori agricoli, i posteggi possono essere assegnati agli operatori commerciali presenti nella graduatoria degli spuntisti.

5.           La concessione può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni



nell'arco dell'anno per differenti periodi.

6. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità: a) aziende con il maggior numero di presenze; b) aziende con la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

7. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

### **Articolo 30                    Vendita itinerante**

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione con le modalità previste dalla L.R. n. 3/2008 in materia di SUAPE, mediante la presentazione di una DUA, e può essere effettuata sin dalla data di trasmissione telematica della stessa.

### **Articolo 31                    Vendita in occasione di manifestazione estemporanee**

1. Nel caso in cui l'impresa agricola non abbia conseguito il titolo per la vendita su area pubblica (itinerante o su posteggio), per poter collocare i suoi prodotti sul mercato in occasione di sagre, fiere, o altre manifestazioni (comma 1 art. 4 D.lgs 228/2001) è tenuta a presentare la documentazione prevista dalla normativa regionale, presente sul portale SUAPE, che gli uffici comunali provvederanno ad inviare agli uffici competenti per i controlli<sup>4</sup>.

### **Articolo 32                    Obblighi per gli operatori**

1. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.

2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli anche trasformati nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei; per quest'ultime vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute nonché le prescrizioni particolari dell'art. 6 della medesima. I prodotti debbono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

3. E' fatto obbligo agli operatori agricoli di:

- a) rispettare le prescrizione igienico sanitarie di cui all'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002;
- b) indicare sui prodotti esposti il prezzo di vendita, nonché del luogo d'origine e dell'impresa produttrice;
- c) collocare i banchi di vendita dentro il perimetro del posteggio concesso;
- d) esporre sulla struttura di vendita un cartello delle dimensioni di circa cm 30x20, contenente le seguenti indicazioni: denominazione dell'azienda agricola, sede, superficie del fondo agricolo;
- e) non appendere merce ed insegne alle strutture di vendita, fatta eccezione per il cartello di cui al precedente punto;
- f) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela.

## **CAPO IV – Funzionamento delle fiere-mercato e sagre**

### **Articolo 33 Manifestazioni temporanee**

1. Per “manifestazioni temporanee” si intendono le Sagre, le Feste Campestri, le Fiere e altri eventi aperti al pubblico in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi, politici o divulgativi, in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, i soggetti autorizzati o abilitati possono:

- preparare/cucinare e/o somministrare o distribuire alimentari ivi comprese le bevande;
- esporre per la vendita o per la promozione prodotti del settore non alimentare

2. Nelle fiere mercato-specializzate di oggetti usati, anticherie opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, artigianato, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali, il Comune, nel relativo provvedimento di istituzione, può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica, ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, purchè in possesso di partita Iva.

3. Le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono effettuate a norma degli articoli di cui alla Capo II.

4. In occasione di Sagre e Manifestazioni, la durata e il percorso e le modalità di svolgimento, sono definiti dalla Giunta Comunale che approva il programma dell’evento. Per le caratteristiche tipologiche delle fiere si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3/14 del 24.1.2006.

5. Per le manifestazioni di cui al comma 1 i posteggi su area pubblica destinati alla somministrazione saranno determinati in base al numero complessivo degli spazi assegnabili.

6. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee anche in deroga ai criteri di cui ai precedenti commi e al limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici stabilito per l’istituzione delle aree mercatali.

7. In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà in ordine di presentazione al protocollo.

8. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

In occasione della Fiera di San Marco, che si svolge per n. 1 giorno con data fissa il 25 aprile, gli operatori (sia assegnatari di posteggio sia non assegnatari) devono presentare la domanda al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione, con il modulo prestampato fornito dall’ufficio e disponibile sul sito internet del comune e compilandolo in ogni sua parte, le domande presentate fuori termine non saranno prese in considerazione.

Coloro che hanno presentato le domande di assegnazione dei posteggi nei termini stabiliti dal bando per l’assegnazione delle aree pubbliche, devono presentarsi nelle date stabilite dall’ufficio per regolarizzare l’assegnazione;

9. La richiesta di partecipazione all’evento che si svolge nel territorio comunale dev’essere effettuata in bollo (per i non assegnatari di posteggio) secondo il modello predisposto dal Comune e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza per le persone fisiche, mentre per le ditte ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;

- Recapito telefonico e mail
  - Codice fiscale / partita IVA
  - Estremi autorizzazione in possesso
  - Numero . e localizzazione del posteggio ( se conosciuto)
  - Data iscrizione registro imprese,
  - Presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare
10. Per l'occupazione di più posteggi vengono rilasciate tante autorizzazioni quanti sono i posteggi, non piu' di 2 posteggi per azienda.
11. Il posteggio si considera assegnato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, previo pagamento di quanto dovuto per TOSAP e TARI giornaliera.
12. In caso di assenza, per due anni consecutivi, senza giusta causa documentabile, l'operatore perde ogni diritto sul posteggio occupato sino ad allora, la giustificazione potrà essere presentata entro 7 giorni dell'evento.
13. I posteggi durante la sagra, avranno la seguente tipologia merceologica:
- a) Prodotti agro-alimentari
  - b) Lavorazione e vendita di prodotti artigianali in legno, sughero, ceramica, ferro, oro, argento e rame, di prodotti di impagliatura e intreccio, pizzi e merletti
  - c) Opere dell'ingegno pertinenti con l'evento organizzato.

#### **Articolo 34 opere dell'ingegno**

1. Si definiscono opere dell'ingegno, le opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informative, realizzate anche su supporto informatico e meritevoli di tutela ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 .
2. Non si possono considerare opere dell'ingegno oggetti che sono il risultato di un abilità manuale di comune e di facile realizzazione che dunque rientrano nell'attività di tipo artigianale per cui i titolari devono essere in possesso di partita Iva e iscritti al registro imprese.

#### **Articolo 35 Collezionismo**

I collezionisti sono coloro che vendono, espongono per la vendita o scambiano beni di modico valore senza l'ausilio di una stabile organizzazione per venderle occasionalmente durante i mercati o manifestazioni paesane.

I collezionisti rientrano nella tipologia di attività di lavoro occasionale ex art. 2222 del codice civile, la cui disciplina trova riferimento di cui all'art. 4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dall'art. 61, comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

#### **Articolo 36 Autorizzazioni temporanee dirette a privati e associazioni**

1. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre eventi straordinari, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee agli operatori commerciali o ai privati che ne facciano esplicita ed anticipata richiesta all'Ufficio competente ed in particolare:
  - a) **Gli operatori commerciali non abilitati al commercio ambulante**, presentano richiesta

per l'occupazione del suolo pubblico 60 giorni prima dell'evento o domanda di assegnazione degli spazi a seguito di bando pubblico. A seguito della concessione dello spazio, che di norma avverrà entro i dieci giorni antecedenti l'inizio dell'evento, presentano la **SCIA**, compilando il quadro della notifica sanitaria nel caso in cui preparino/cucinino e/o somministrino o distribuiscano qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

b) **privati e le associazioni** che intendono partecipare all'evento devono presentare istanza al servizio commercio per l'assegnazione dell'area tassativamente 60 giorni prima dell'evento per dare modo agli Uffici di gestire la pratica. Qualora sia prevista la preparazione/cucina e/o somministrazione o distribuzione di qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande, i medesimi soggetti devono inoltrare all'Ufficio competente le seguenti comunicazioni di inizio attività:

➤ **Privati:** il modello **F40 e relativi allegati** tramite il portale Sardegna SUAP.

➤ **Associazioni, comitati, enti non aventi scopo di lucro:** la **SCIA di Somministrazione, la notifica sanitaria e relativi allegati**, compilando gli appositi modelli scaricabili dal sito istituzionale comunale.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni dei predetti eventi e la loro validità non può superare i 15 giorni per la stessa manifestazione.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. Le domande pervenute al comune fuori dal termine indicato nel bando di concorso sono respinte o possono essere ammesse solo se esistono spazi ancora disponibili e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. In caso di assenza, senza giusta causa documentabile, l'operatore perde ogni diritto sul posteggio occupato sino dalla data dell'evento.

6. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare; le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

## **CAPO V – Norme Finali**

### **Articolo 37 Norme di comportamento degli operatori del mercato**

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti con ordinanza sindacale. Nei giorni di svolgimento del mercato settimanale non è consentita la vendita in forma itinerante.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi. E' altresì vietato l'uso di altoparlanti.

3. Gli operatori commerciali devono avere cura di non danneggiare il suolo pubblico su cui esercitano l'attività.

4. La pubblicità fonica nelle strade è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento d'esecuzione nonché al versamento della relativa tassa.

5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi di tempo limitati, dovuti a causa di forza maggiore.

6. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, ove siano presente, ovvero preparare i materiali di rifiuto in appositi sacchetti e depositarli accatastati sul proprio posteggio favorendone la raccolta da parte del personale incaricato.

7. I banchi di vendita, gli auto market od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro;

8. Non vi deve essere ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento:

9. I concessionari del posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima della fine dell'orario stabilito.

10. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

11. Agli operatori addetti alla vigilanza commerciale dev'essere obbligatoriamente esibita l'attestazione di pagamento della TOSAP e della TARI, nonché se richiesto le prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini TARI e TOSAP costituisce divieto di posteggio anche occasionale

### **Articolo 38 Preposti alla Vigilanza.**

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al predetto personale comunale addetto al mercato:

- sovrintendere alla operazioni di apertura e chiusura dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti mediante graduatoria;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- individuare le strade in cui è vietato il commercio ambulante itinerante
- far osservare il presente Regolamento e ogni altra norma che demanda al Settore Polizia Municipale la vigilanza sul corretto svolgimento del commercio su area pubblica .

### **Articolo 39 Sanzioni**

1. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce (art.18, comma 1, L.R. n. 5/2006);

2. Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art.18, comma4, L.R. n. 5/2006);

3. Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite

da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad €500,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000), (pagamento in misura ridotta € 100,00).

4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

5. Copia del verbale di contestazione alle norme sul Commercio dovrà essere trasmesso entro giorni 5 dall'accertamento della violazione, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, al Responsabile delle Attività Produttive del Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

6. Copia del verbale di contestazione alle norme sulle occupazioni del suolo pubblico dovrà essere trasmesso al Responsabile l'Ufficio Tributi e al Responsabile il Patrimonio del Comune per gli adempimenti di propria competenza.

7. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

8. Il Responsabile del Settore Comunale competente per materia è l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso.

9. L'Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 del ricevimento del rapporto o del ricorso. In caso di inadempienza il Responsabile le Attività Produttive del Comune provvederà all'emissione di Ruolo per la riscossione coatta dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

#### **Articolo 40 Disposizioni finali**

1. In conformità alle norme vigenti il Comune tiene uno schedario informatico dal quale risultano, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- numero e tipologia dell'autorizzazione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- settori merceologici autorizzati.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della L.R. n. 5/06 e s.m.i., i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

3. Il Comune, infine, invia all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell'anno successivo.

4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

5. Per quanto non diversamente disposto si richiama integralmente, per l'applicazione e gli effetti, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

6. Copia del presente regolamento unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale che lo approva sarà trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, così come disposto dalle disposizioni regionali vigenti.

7. Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti in materia di concessione del suolo pubblico su aree pubbliche.